**Convenzione**

**tra**

**l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso**

**e il Comune di Locana**

**per**

**Interventi di valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso**

in esecuzione del **Programma triennale** approvato conDeliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 05.02.2019

**Comune di Locana**

**Intervento 1: Tra tradizione e innovazione: rifunzionalizzazione fabbricato presso la diga Pian Telessio**

**Intervento 2:** **Tra tradizione e innovazione: opere di completamento punto tappa Alpe Cialma –località Carello**

**Intervento 3: Recupero fontana storica in Loc. Fey**

**Premesso che**

Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 05.02.2019, che si richiama integralmente ai fini della presente convenzione ed esecutiva *ex lege*, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha approvato un accordo quadro con i Comuni contenente il programma triennale per interventi volti alla valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, sostitutivo dell’accordo di programma definito con la Regione Piemonte e non approvato a causa delle motivazioni in atto indicate;

Con lettera di impegno prot. n. 93 del 09.01.2019 il Comune di Locana ha confermato gli interventi previsti nel suddetto Programma triennale

**Considerato che**

All’art. 5 “Obblighi a carico delle parti” del suddetto Programma triennale è previsto che *“I rapporti tra Ente Parco e Comuni saranno definiti da apposita convenzione che conterrà i seguenti elementi di base: “entità del contributo per ogni singolo intervento; tempi di esecuzione e realizzazione delle opere; modalità di controllo e verifica degli interventi in corso d’opera”;*

**Tra**

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, rappresentato dal Direttore, a ciò appositamente delegato a seguito di D.C.D. n. 2/2019, domiciliato per la carica presso l’Ente Parco (di seguito denominato *Ente Parco)*

Il Comune di Locana rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica presso il Comune (di seguito denominato *Comune*)

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

**Si conviene e si sottoscrive la seguente**

**Convenzione**

**Art. 1 - Finalità della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la realizzazione da parte del *Comune* dei seguenti interventi:
2. titolo dell’intervento 1: Tra tradizione e innovazione: rifunzionalizzazione fabbricato presso la diga Pian Telessio

soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Locana

oggetto del finanziamento: recupero del fabbricato come punto ristoro, accoglienza, e, in collaborazione con il CNR, stazione di climatologia con un punto didattico espositivo

costo dell’intervento: € 200.000

data conclusione lavori 31.12.2019

1. titolo dell’intervento 2: Tra tradizione e innovazione: opere di completamento punto tappa Alpe Cialma – località Carello

soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Locana

oggetto del finanziamento: riuso di una porzione di fabbricato a completamento del ristorante di proprietà comunale recentemente realizzato, da destinare a Punto Tappa dell'Alpe Cialma e Punto di Collegamento tra il Giroparco del vallone di Piantonetto e l'Alta Via Canavesana

costo dell’intervento: € 180.000

data conclusione lavori 31.12.2020

1. titolo dell’intervento 3: Recupero fontana storica in Loc. Fey

soggetto attuatore e beneficiario: Comune di Locana

oggetto del finanziamento: Recupero di fontana storica pubblica in località Fey. Rivestimento in pietra locale e rimessa in pristino del funzionamento

costo dell’intervento: € 10.000

data conclusione lavori 31.12.2019

**Art. 2 - Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nella Convenzione. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all’art. 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dell’intervento oggetto della presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
3. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
4. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell’intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dalla Convenzione.
5. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
6. Il *Comune* si impegna a:
* prima dell’inizio dei lavori trasmettere all’Ente Parco, anche ai fini dell’espressione del nulla osta per interventi ricadenti all’interno dell’area protetta, il progetto definitivo contenente: relazione tecnico-descrittiva dell’intervento; elaborati cartografici e progettuali; stralcio dello strumento urbanistico vigente; documentazione fotografica dello stato di fatto; computo metrico estimativo riferito al prezziario regionale ( i discostamenti dovranno essere adeguatamente motivati con presentazione di specifica analisi prezzi); studi e relazioni specifiche se dovuti; data conclusione lavori.
* acquisire autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la realizzazione del progetto;
* rendicontare tempestivamente all’*Ente Parco* le spese effettuate nell’ambito della Convenzione, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi.

**Art. 3 - Copertura finanziaria e programmazione delle risorse**

1. Il valore complessivo della presente Convenzione ammonta a € 390.000 la cui copertura finanziaria è assicurata per il 55% dell’importo dei lavori dall’Ente Parco e per il 45% dell’importo dei lavori dal Comune di Locana, come riportato nella tabella successiva:

Intervento I-II-III

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FONTE | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
| COMUNE DI LOCANA | 94.500 | 81.000 |  | 175.500 |
| ENTE PARCO  | 64.350 | 107.250 | 42.900 | 214.500 |
| TOTALE COMPLESSIVO |  |  |  | 390.000 |

1. A tale impegno, *l’Ente Parco* farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n. 11260 del bilancio pluriennale 2019/2021.
2. A tale impegno, il *Comune* farà fronte con risorse che trovano copertura sui capitoli n. 4036.99 ( rifunzionalizzazione presso la diga di Pian Telessio “Climapark”), n. 4045.99 ( rifacimento e sistemazione fontana loc. Fey) n. 4049.99 ( opere di completamento punto tappa Alpe Cialma – loc. Carello) del bilancio pluriennale 2019/2021.
3. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nella presente Convenzione, sono accertate in sede di monitoraggio dal Responsabile della Convenzione per *l’Ente Parco*, individuato nell’art. 7 della presente Convenzione, il quale, anche su istanza del *Comune* beneficiario, ne propone la riprogrammazione, ai sensi dell’art. 7 del Programma triennale, per il finanziamento di interventi, strettamente connessi al progetto finanziato, per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell’obiettivo previsto.
4. Il *Comune* per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

**Art. 4 - Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese**

1. Il contributo a carico dell’*Ente Parco* per l’intervento sarà trasferito a partire dall’esercizio finanziario 2019 e comunque dopo la sottoscrizione della presente convenzione nel modo seguente:
2. 30% anticipo a seguito di sottoscrizione della presente convenzione e comunque in presenza di progettazione definitiva;
3. fino all’ulteriore 50% della somma totale per stati di avanzamento lavori che in ogni caso l’Ente Parco erogherà a partire dall’esercizio finanziario 2020 previa presentazione della relativa documentazione (stati di avanzamento lavori e loro atti di approvazione e copia conforme delle fatture regolarmente saldate);
4. 20% ad avvenuto collaudo o attestazione della regolare esecuzione dei lavori, che in ogni caso l’Ente Parco erogherà a partire dall’esercizio finanziario 2021, previa presentazione della relativa documentazione e copia conforme delle fatture regolarmente saldate.
5. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate via PEC all’ Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con allegata la documentazione giustificativa.
6. La realizzazione degli interventi deve avvenire entro la data indicata nell’art. 1.

**Art. 5 - Soggetti responsabili**

1. Il Responsabile della Convenzione per *l’Ente Parco* è il Direttore, Prof. Antonio Mingozzi.
2. Il Responsabile dell’intervento per il *Comune* è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico Vallino geom. Nadia e, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del d.lgs. 50/2016, svolge i seguenti compiti:
3. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, e l’acquisizione delle autorizzazioni/pareri dovuti nel rispetto della normativa vigente;
4. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
5. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell’*Ente Parco* gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione.

**Art. 6 - Controlli**

1. I controlli consistono in:
2. verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all’intero processo di attuazione dell’intervento;
3. verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell’opera.

**Art. 7 - Revoca del finanziamento**

1. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dall’*Ente Parco* nei seguenti casi:
2. mancato avvio dell’intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
3. mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti;
4. fatte salve le ipotesi di proroghe, mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento previsto;
5. realizzazione parziale dell’intervento che rende inutile l’operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
6. rinuncia ad avviare o a realizzare l’intervento;
7. mancata destinazione del contributo per l’intervento ammesso;
8. modifica della destinazione d’uso dell’opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell’intervento;
9. rifiuto del *Comune* di consentire l’effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
10. inadempimenti del *Comune* rispetto agli obblighi previsti dai provvedimenti di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
11. mancato invio da parte del *Comune* dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nei provvedimenti di concessione del contributo.
12. La revoca totale comporta, a carico del *Comune*, la restituzione delle somme concesse e percepite, eventualmente maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora, dei costi sostenuti dall’*Ente Parco* per il recupero del credito.
13. La revoca parziale del contributo assegnato è disposta nei seguenti casi:
14. realizzazione parziale dell’intervento che assicuri la funzionalità dell’operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
15. accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con i provvedimenti di concessione.
16. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell’intervento.
17. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, come valutati dalle parti.

**Art. 8 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

1. Le parti della presente Convenzione si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

**Art. 9 - Varianti urbanistiche**

* 1. La realizzazione degli interventi previsti nella presente Convenzione non è soggetta a varianti urbanistiche.

**Articolo** **10 - Durata e modifica della Convenzione**

1. La Convenzione impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell’intervento e comunque non oltre il 31.12.2021.
2. La Convenzione può essere modificata o integrata per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l’attuazione degli interventi, anche su proposta del Responsabile dell’intervento del *Comune*, sono sottoposte al Responsabile della Convenzione dell’*Ente Parco* alle seguenti condizioni:
* consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari della Convenzione;
* sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell’intervento alla scadenza prestabilita;
* venga presentata da parte del *Comune* una richiesta formale di proroga.

**Articolo 11 - Norme finali**

* 1. Lapresente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).
	2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione in caso d’uso sono a carico della Parte richiedente ai sensi dell’art. 4, parte II, all. al D.P.R. 131/1986. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell’art. 16, tabella B, del DPR 642/72 e s.m.i.
	3. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto prescritto dal Regolamento EU GDPR 679/2016.
	4. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all’applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato, sottoscritto

Data ………………….

Per l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, il Direttore Prof. Antonio Mingozzi

Per il Comune di Locana, il Sindaco …….